

il diritto romano faceva evitare con essa l'esecuzione personale e l'infamia, invece il diritto nuovo volle che la cessione fosse ammessa dalla maggior parte dei creditori, e la accompagnò con una serie di atti e di conseguenze ignominiose (pietra del vituperio, distintivo negli abiti), che traevano all'infamia, e rendevano lo insolvente incapace di assumere nuovi obblighi, di esercitare il commercio, di adire uffici pubblici e via via.

L'obbligazione doveva essere pagata nel termine convenuto; ma alla massima romana che il decorso di tal termine fosse sufficiente per costituire in mora il debitore, si preferì richiedere l'obbligo della domanda giudiziale, concedendo dopo questa anche una breve dilazione all'esecuzione. Era ammessa anche l'offerta reale, non solo nel caso in cui il creditore si rifiutasse a ricevere il pagamento, ma altresì quando il debitore intendesse liberarsi in precedenza del suo debito. In questi casi, al rifiuto del creditore seguiva, negli statuti italiani, una pratica, per cui il debitore faceva offerta del suo debito (*oblatio*), non già al creditore e a testimoni, com'era per diritto romano, ma al giudice o al notaio; e questi, dopo nuove intimazioni al creditore, tenevano la somma in deposito, debitamente sigillata, liberando il debitore da ogni responsabilità ed obbligando il creditore non soltanto al risarcimento dei danni eventuali, ma anche ad una multa. Pagato il debito, il debitore aveva diritto di richiedere la quietanza (*quietatio*, *pactum de non petendo*), o più frequentemente, quando l'obbligo era rappresentato da una carta o strumento notarile, aveva il diritto di pretendere la restituzione dell'atto, o che l'atto stesso fosse tagliato o dato *ad incidendum*, in segno di annullamento. Chi avesse dolosamente richiesto un debito già pagato era dagli statuti punito con una multa, oltrechè coll'obbligo di sostenere le spese della lite.

L'obbligazione può estinguersi anche per prescrizione, allorchè si toglie ogni effetto all'azione relativa, a causa